

COLIVINGLIGURIA

Documentazione Contrattuale Integrativa

Allegato T

Cessazione del Rapporto, Divieto di Accesso e Penali

Fac-simile non compilato

Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

La Società**ColivingLiguria S.r.l.**

(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:

P.IVA: 01939660096

REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:

Email: colivingliguria@gmail.com

PEC: colivingliguria@pec.it

Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):

I dati personali eventualmente contenuti nel presente Allegato e nel relativo Documento Principale sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l'allegato privacy applicabile e la disciplina richiamata nel Documento Principale. La classificazione di diffusione è quella indicata dall'avviso di copertina.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 29 luglio 2026

Indice dell'Allegato T

Vocabolario vincolante dell'Allegato	3
Art. T1 - Ambito e Autonomia dei Rapporti	3
Art. T2 - Modalità di Cessazione	4
Art. T3 - Fac-simili incorporati Term1 e Term2	6

Vocabolario vincolante dell'Allegato

I termini convenzionali indicati di seguito valgono esclusivamente per delimitare il presente Allegato. I termini già definiti dalla legge o dal Documento Principale conservano il significato risultante dalla fonte applicabile e non sono ridefiniti.

Termine	Definizione applicabile
Term1	Il modulo ricognitivo utilizzato per documentare una chiusura pacifica, consensuale, per scadenza o per recesso ordinario, senza iscrizione nel Registro Blacklist. Il fac-simile incorporato nel presente allegato è soltanto un modello non operativo.
Term2	Il modulo motivato che identifica separatamente le misure effettivamente adottate tra sospensione cautelare, recesso urgente per giusta causa o impossibilità, divieto di accesso, risoluzione per grave inadempimento e iscrizione nel Registro Blacklist disciplinato dall'All. R; nessuna misura si presume selezionata per il solo uso del modulo. Il fac-simile incorporato nel presente allegato è soltanto un modello non operativo.

Configurazione All. T

Regime di Recesso e Terminazione

Le parti concordano il seguente regime per la cessazione del rapporto:

- **Recesso libero del Firmatario:** efficace alla ricezione della comunicazione; Term1 coordina la chiusura.
- **Recesso ordinario della Società (art. 1373 c.c.):** esercitabile in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni di calendario mediante Term1, ferme sospensione immediata e risoluzione mediante Term2 per giusta causa, sicurezza, grave inadempimento o impossibilità legale.

Art. T1 - Ambito e Autonomia dei Rapporti

T1.1 Perimetro esclusivamente contrattuale

Il presente allegato disciplina esclusivamente cessazione, recesso e risoluzione dell'Accordo di Riferimento scritto al quale è unito, nonché la fine delle facoltà di accesso da esso concesse. Non costituisce, documenta o regola un distinto accordo di ospitalità, locazione o comodato immobiliare; non identifica immobili, stanze, date di occupazione o durata di una permanenza e non concede diritti reali o personali di godimento. L'eventuale titolo immobiliare separato resta disciplinato dal proprio atto e dalle norme inderogabili, incluse quelle sulla forma e sulla registrazione.

T1.2 Indipendenza dei Rapporti e Assenza di Rinnovo Tacito

Rapporti distinti eventualmente esistenti tra le parti restano autonomi. Cessazione, recesso o risoluzione di uno non estendono automaticamente i propri effetti ad altri rapporti, che devono essere specificamente identificati nella comunicazione applicabile o risultare inscindibilmente collegati per legge o per espressa pattuizione valida. Term2 deve elencare ogni ulteriore rapporto interessato.

Nessun rinnovo, proroga o riattivazione è tacito. Ogni nuovo rapporto richiede un atto autonomo nella versione allora vigente e le firme necessarie. Restano ferme le obbligazioni maturate, i diritti validamente acquisiti e le clausole destinate per natura o per legge a sopravvivere.

Art. T2 - Modalità di Cessazione

T2.1 Scadenza e risoluzione consensuale

Il rapporto si conclude alla scadenza validamente prevista oppure mediante accordo scritto. Term1 documenta causa, decorrenza, restituzione di beni e credenziali, eventuali attività di verifica e gestione del saldo del deposito secondo l'All. F. L'emissione di Term1 ha funzione ricognitiva e operativa e non modifica retroattivamente la causa di cessazione.

T2.2 Recesso libero del Firmatario, se attivato

Quando l'opzione descritta nella disposizione seguente è attiva, si applica quanto segue.

Il Firmatario può recedere in qualsiasi momento dall'Accordo di Riferimento, senza penale per il solo fatto del recesso e senza necessità di motivazione. La comunicazione deve essere inviata alla PEC colivingliguria@pec.it oppure all'e-mail ordinaria colivingliguria@gmail.com da un recapito contrattualmente dichiarato, con elementi idonei a provarne provenienza e consegna. L'invio in copia all'altro indirizzo è raccomandato ma non costituisce condizione di validità quando la ricezione sia altrimenti provata. Il recesso produce effetto dalla ricezione, salvo la successiva data indicata dal Firmatario; non richiede accettazione della Società. La Società trasmette Term1 per coordinare la chiusura.

Restano dovuti importi già maturati, restituzioni, risarcimenti e penali riferiti a violazioni anteriori, se validamente accertati; sopravvivono riservatezza, diritti di proprietà intellettuale già trasferiti, obblighi di cancellazione e altre clausole che per natura o legge continuano a produrre effetti. L'esercizio del recesso non determina, da solo, perdita o trattenuta del deposito.

Quando la medesima opzione non è attiva, si applica invece quanto segue.

Per il presente Accordo non è attivata una facoltà generale di recesso libero del Firmatario; restano salvi i diritti previsti dalla legge, dal documento principale o da altra specifica pattuizione.

T2.3 Recesso ordinario della Società, se attivato

Quando l'opzione descritta nella disposizione seguente è attiva, si applica quanto segue.

La Società può comunicare in qualsiasi momento il recesso ordinario dall'Accordo di Riferimento, senza necessità di indicarne la causa, con effetto allo scadere di 7 giorni di calendario dalla ricezione della Comunicazione Formale al recapito eletto dal Firmatario. La comunicazione è formalizzata mediante Term1, che indica data di efficacia, facoltà cessate, restituzione di chiavi, credenziali e beni mobili e, quando tali facoltà dipendano esclusivamente dall'Accordo di Riferimento, l'ordine di cessare l'accesso e lasciare le aree interessate entro la data di efficacia indicata. Term1 non attribuisce alla Società poteri coercitivi, non sostituisce i rimedi dell'autorità e non incide su un eventuale titolo immobiliare distinto.

In presenza di un rischio concreto e attuale per persone, beni, dati o sistemi, la Società può sospendere immediatamente e in via cautelare le sole facoltà interessate, indicando presupposto, ambito, durata e riesame. Quando una giusta causa, un ordine dell'autorità, un'impossibilità legale sopravvenuta o un'urgenza documentata rendano oggettivamente impossibile o irragionevole la prosecuzione anche durante il preavviso ordinario, la Società può esercitare mediante Term2 un recesso urgente con effetto immediato, distinto dalla risoluzione per inadempimento. In presenza delle specifiche violazioni previste dalla clausola successiva può invece dichiarare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. Term2 identifica separatamente ogni effetto e l'eventuale iscrizione nel Registro Blacklist; l'ordine di cessare accessi e lasciare le aree interessate opera soltanto entro il perimetro delle facoltà conferite dall'Accordo di Riferimento e dei rimedi consentiti dalla legge. Recesso, sospensione e risoluzione restano soggetti a buona fede, proporzionalità e norme inderogabili, inclusi gli artt. 33-36 del Codice del Consumo quando applicabili.

Quando la medesima opzione non è attiva, si applica invece quanto segue.

Per il presente Accordo non è attivata una facoltà generale di recesso ordinario senza causa della Società; restano salvi recesso urgente per giusta causa o impossibilità, risoluzione, sospensioni di sicurezza e diritti previsti dalla legge o dal documento principale, da motivare mediante Term2.

T2.4 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Società può dichiarare per iscritto di volersi avvalere della presente clausola in relazione alle obbligazioni specificamente individuate di seguito. La risoluzione opera quando la dichiarazione raggiunge il recapito eletto del Firmatario ai sensi dell'art. 1335 c.c. La facoltà deve essere esercitata secondo buona fede e non sottrae al giudice la verifica sull'esistenza del fatto, sulla riferibilità della condotta, sull'interpretazione della clausola e sui limiti inderogabili.

- I. mancato pagamento, dopo l'inutile decorso del termine di regolarizzazione previsto dall'All. F, di una somma liquida, determinata ed esigibile, previamente comunicata e non oggetto di contestazione ragionevole e tempestiva;
- II. cessione non autorizzata di chiavi o credenziali, introduzione consapevole di persone prive di autorizzazione o elusione dei controlli di accesso;
- III. danneggiamento doloso, manomissione di serrature o sistemi, accesso abusivo, violazione grave di sicurezza, privacy o segreti commerciali;
- IV. violazione intenzionale, reiterata dopo richiamo, oppure oggettivamente grave di un obbligo espressamente qualificato come Fatto di Grave Inadempimento e richiamato all'All. T;
- V. dichiarazione intenzionalmente falsa, reticenza dolosa o inesattezza gravemente negligente su un fatto essenziale per identità, poteri, idoneità, sicurezza o accesso, esclusi errori materiali prontamente corretti e fatti non conoscibili dal dichiarante.

Ai fini del numero V, la mancata comunicazione di una diagnosi, disabilità o terapia e il sopravvenuto peggioramento in buona fede delle condizioni di salute non costituiscono, da soli, reticenza dolosa, inesattezza gravemente negligente o Fatto di Grave Inadempimento. Può rilevare soltanto una falsità intenzionale o un documento falsificato relativo alla Copertura Sanitaria Ammessa o a un fatto funzionale essenziale, specificamente richiesto in modo lecito, necessario e proporzionato ai sensi degli All. D e H. La sola condizione sanitaria o necessità di supporto non determina Blacklist, penale o risoluzione.

La chiusura non Blacklist è documentata mediante Term1. Le misure selezionate in conseguenza di fatti documentati, inclusi risoluzione per grave inadempimento, divieto di accesso e iscrizione nel Registro Blacklist, sono documentate mediante Term2, preceduta quando possibile da un verbale ACC1 o richiamo WARN1. La sola iscrizione Blacklist non risolve automaticamente il rapporto. L'urgenza di sicurezza consente la sospensione cautelare immediata, ma la motivazione, la conferma e il riesame restano disciplinati dall'All. R.

T2.5 Adempimenti Successivi alla Cessazione

Alla decorrenza della cessazione terminano le facoltà conferite dall'Accordo di Riferimento. Il Firmatario deve restituire senza ritardo chiavi, badge, dispositivi, documenti e dotazioni; cessare usi del nome o del brand non più autorizzati; adempiere agli obblighi di logout, cancellazione e riservatezza dell'All. G; collaborare alle verifiche e alla chiusura del Registro delle Pendenze ai sensi dell'All. F. Term1 o Term2 riporta termini e modalità concretamente applicabili.

T2.6 Divieto Formale di Accesso e Rimedi

La cessazione di una facoltà di accesso non trasforma automaticamente ogni futura presenza in illecito. Dopo la ricezione provata di Term1 e dalla decorrenza della chiusura sono vietati nuovi accessi intenzionali soltanto alle aree, ai beni e ai sistemi per i quali la facoltà dipendeva esclusivamente dall'Accordo di Riferimento; restano salvi un titolo autonomo, una nuova autorizzazione scritta, una restituzione concordata, un'emergenza e un ordine dell'autorità. Term1 non costituisce Blacklist e non incide su

un eventuale titolo immobiliare distinto. Term2 vieta nuovi accessi soltanto quando la relativa misura è selezionata e ne indica decorrenza, durata o riesame, ambito e luoghi. Per i sistemi digitali si applicano anche la revoca tecnica e l'All. G. L'eventuale Registro Blacklist è disciplinato dall'All. R e non sostituisce la comunicazione del divieto concretamente opponibile.

T2.7 Penali convenzionali per accessi fisici non autorizzati

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., dopo la ricezione provata e dalla decorrenza applicabile, ciascun episodio autonomo e documentato di accesso fisico intenzionale in violazione del divieto Term1 comporta la penale convenzionale di € 200,00. Quando Term2 seleziona espressamente il divieto di accesso, ciascun episodio autonomo e documentato di accesso fisico intenzionale compreso nell'ambito vietato comporta invece la penale convenzionale di € 500,00. Le penali non si moltiplicano per i giorni di una presenza continuativa, non si applicano ad accessi nuovamente autorizzati per iscritto, restituzioni o appuntamenti concordati, emergenze o ordini dell'autorità e non si cumulano tra Term1 e Term2 per il medesimo episodio; se entrambe fossero astrattamente applicabili, la penale Term2 assorbe quella Term1.

La presente clausola deve risultare specificamente approvata per iscritto nel Sign1, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. ove applicabili. Ogni addebito deve indicare comunicazione ricevuta, decorrenza, luogo, episodio, prova e penale applicata, essere sottoposto al contraddittorio e iscritto nel Registro delle Pendenze secondo l'All. F; né il modulo Term né una registrazione interna costituiscono prova automatica della violazione. Restano fermi il potere di riduzione equitativa previsto dall'art. 1384 c.c., le norme inderogabili e di tutela del consumatore, la prova dell'eventuale maggior danno espressamente riservato e il divieto di duplicare il ristoro del medesimo pregiudizio. Gli accessi digitali restano disciplinati dall'All. G.

T2.8 Tutela penale riservata ai casi di legge

La ricezione di Term1 o del Term2 che seleziona il divieto documenta la volontà contraria agli accessi specificamente descritti, ma non integra da sola un reato. Gli artt. 614 e 633 c.p. possono venire in rilievo soltanto quando ricorrano tutti i rispettivi presupposti, inclusi, secondo il caso, la natura del luogo e il diritto di esclusione oppure l'invasione arbitraria e la finalità di occupazione o profitto. Qualificazione giuridica, responsabilità e procedibilità competono all'autorità. La Società si riserva, se legittimata e in buona fede, denuncia, querela o segnalazione; nessuna iniziativa penale è automatica, garantita o promessa dal contratto.

T2.9 Tutela giudiziale e misure coercitive

In caso di persistente inosservanza la Società può chiedere all'autorità competente provvedimenti cautelari, rilascio, risarcimento e, quando ne ricorrono i presupposti, la misura dell'art. 614-bis c.p.c. Importo, decorrenza e cumulabilità della misura giudiziale sono determinati dal giudice; nessuna somma giudiziale è liquida o esigibile prima del relativo provvedimento.

Art. T3 - Fac-simili incorporati Term1 e Term2

I fac-simili nelle pagine seguenti illustrano struttura, campi ed effetti dei successivi moduli Term1 e Term2. Sono incorporati nel presente allegato come modelli privi di dati e non operativi: non comunicano una cessazione, non selezionano misure, non applicano penali e non devono essere sottoscritti separatamente insieme all'Accordo di Riferimento. La clausola penale è pattuita e specificamente approvata nell'Accordo, nel presente All. T e nel Sign1; un successivo Term1 o Term2 si limita a documentare la comunicazione e gli effetti concretamente applicabili e produce effetti soltanto se separatamente compilato, firmato e ricevuto nei termini applicabili.

COLIVINGLIGURIA

Società a Responsabilità Limitata –

Strada Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italia

P.IVA 01939660096 • REA SV - 248967

colivingliguria@pec.it • colivingliguria@gmail.com



**Term1 — Fac-simile
incorporato non
operativo**

TERM1-FACSIMILE

**Amm. Unico : Simone Testino
TERM1-FACSIMILE**

Destinatario / Firmatario

Nome _____
Nascita _____

Codice Fiscale _____
Residenza _____
Documento _____

_____ rilasc. _____
_____ da _____ scad. _____

Contatti _____

Deposito Residuo _____
Rimborso / Pendenze _____ (Pendenze: _____)

Coordinate bancarie Banca: _____
IBAN: _____
BIC: _____

Dati rimborso _____

Comunicazione e Scadenze

Accordo di rif. _____

Hash SHA-256 ac- _____
cordo _____

Data form _____

Canale e indirizzo _____ (_____) _____
invio _____

Causa / note _____ (Verbale: _____)

Causale selezionata _____

Decorrenza chiusura _____

Fine permessi operativi _____

Ambito restituzione _____

Restituzione _____
dotazioni _____

Termine rimborso _____

Deduzioni note _____

Foro / giurisdizione _____
(solo ricognitivo)

Il presente esemplare è un fac-simile incorporato nell'All. T, privo di dati e non operativo: non comunica una cessazione, non seleziona misure, non applica penali e non può essere sottoscritto come atto autonomo insieme all'Accordo di Riferimento. Un successivo Term1 o Term2 produce soltanto gli effetti già pattuiti nell'Accordo e nell'All. T se viene separatamente compilato, firmato e ricevuto nei termini applicabili. Il modulo identifica causa, effetti, ambito, decorrenza, durata o riesame e rapporti interessati. Gli effetti definitivi non precedono ricezione provata o preavviso dovuto, salva una sospensione urgente separatamente comunicata e documentata. Le correzioni non ampliano retroattivamente gli effetti. Foro e giurisdizione sono ricognitivi: prevalgono Accordo, competenze inderogabili e foro del consumatore. L'inglese è traduzione di cortesia e prevale l'italiano. Si allega il Sign1 ove pertinente. Gli effetti consentiti richiedono effettiva firma digitale e ricezione provata.

- Cessazione e nessun rinnovo.** Dalla decorrenza indicata il rapporto si intende chiuso e le parti procedono ordinatamente alla restituzione delle dotazioni e alla verifica del deposito residuo. Nessun rinnovo tacito, proroga o consenso informale può essere invocato senza un nuovo atto valido, in coerenza con All. T e All. R. Il modulo non regola il rilascio di immobili, che dipende dall'eventuale distinto titolo applicabile.
- Divieto di nuovi accessi non autorizzati.** Dopo la ricezione provata della comunicazione e dalla decorrenza della chiusura è vietato ogni nuovo accesso fisico o digitale intenzionale alle aree, ai beni e ai sistemi per i quali la facoltà dipendeva esclusivamente dall'Accordo di Riferimento, salvo nuova autorizzazione scritta, restituzione concordata, emergenza o ordine dell'autorità. Il divieto non costituisce Blacklist, non si estende a rapporti autonomi e non incide su un eventuale titolo immobiliare distinto. Ogni futura riattivazione richiede un nuovo atto scritto. La ricezione documenta la volontà contraria, ma non integra da sola un reato. Gli artt. 614 e 633 c.p. rilevano soltanto se ricorrono tutti i rispettivi presupposti, inclusi, secondo il caso, natura del luogo e diritto di esclusione oppure invasione arbitraria e finalità di occupazione o profitto. Qualificazione, responsabilità e procedibilità competono all'autorità. La Società si riserva, se legittimata e in buona fede, denuncia, querela o segnalazione; nessuna iniziativa è automatica o promessa.
- Penale convenzionale per accesso fisico non autorizzato.** Dopo ricezione provata e dalla decorrenza applicabile, ogni episodio autonomo e documentato di accesso fisico intenzionale contrario al divieto comporta la penale convenzionale di € 200,00 ex art. 1382 c.c. La clausola è già pattuita nell'All. T e specificamente approvata nel Sign1; il Term non la crea né aumenta. L'addebito è motivato, sottoposto al contraddittorio e registrato secondo All. F. Non è giornaliero, non riguarda gli accessi autorizzati o giustificati e non si cumula tra Term1 e Term2 per il medesimo episodio: Term2 assorbe Term1. Restano art. 1384 c.c., norme inderogabili, prova del maggior danno espressamente riservato e divieto di doppio ristoro. Gli accessi digitali seguono l'All. G.
- Restituzione del deposito residuo.** La Società procede alla verifica ordinaria delle pendenze e alla restituzione del Fondo di Garanzia/Deposito Fiduciario residuo secondo All. F, con modalità, tempi e coordinate indicate nella tabella soprastante o comunicate separatamente. In assenza dei dati necessari al rimborso entro il termine indicato, la Società richiederà collaborazione al Firmatario e i termini di pagamento resteranno sospesi fino alla ricezione di coordinate idonee, salvo rimedi di legge eventualmente indicati in tabella.
- Privacy, dati e contatti futuri.** Il Firmatario può chiedere alla Società l'aggiornamento, la limitazione o la cancellazione dei dati personali trattati nell'ambito del rapporto cessato, scrivendo agli indirizzi societari indicati. La Società darà seguito alla richiesta nei limiti e con le eccezioni previste dalla normativa privacy, dagli obblighi contabili/fiscali e dalle esigenze di tutela legale documentate in All. D. In mancanza di richiesta, i dati saranno conservati solo per le finalità e i tempi legittimi applicabili.
- Notifica, conoscibilità ed efficacia.** La comunicazione si presume conosciuta ed efficace quando ne sia provato l'arrivo al recapito eletto, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e di All. R, salvo impossibilità incolpevole. Possono provarlo ricevute PEC, avviso di ricevimento, risposta, ricevute complete o log tecnici di arrivo; invio o assenza di errori non bastano da soli. Provato l'arrivo, non occorrono lettura, risposta o firma. La busta .p7m è verificabile con strumenti CADES/eIDAS. Foro, giurisdizione e legge restano quelli dell'Accordo e delle norme inderogabili.

**Per ColivingLiguria S.r.l. — Simone Testino, Amministratore Unico e
legale rappresentante p.t.**

Documento firmato digitalmente in formato CADES/P7M

Rif. art. 24 D.Lgs. 82/2005 (CAD) C.F./P.IVA 01939660096 PEC
colivingliguria@pec.it

Valido esclusivamente con effettiva firma digitale apposta al file.



Documento predisposto per la firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e successive modifiche. Origine e integrità risultano dalla firma digitale soltanto se questa è stata effettivamente apposta e verificata; la data certa mediante marca temporale sussiste soltanto quando una marca valida è realmente presente. Riferimento previsto per l'eventuale busta CADES/P7M: TERM1-FACSIMILE.pdf.p7m.

INFORMAL AI TRANSLATION FOR CONVENIENCE ONLY

This English document is a convenience translation generated by AI. Only the Italian version of this form (on the preceding page) is official, legally binding, and valid for any legal, administrative, or evidentiary purpose.

COLIVINGLIGURIA

Limited Liability Company –

Strada Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy

P.IVA 01939660096 • REA SV - 248967

colivingliguria@pec.it • colivingliguria@gmail.com



**Term1 — Incorporated
non-operative specimen**

TERM1-FACSIMILE

Sole Admin : Simone Testino

TERM1-FACSIMILE

Recipient / Signatory

Name _____

Birth _____

Tax Code _____

Residence _____

ID / Passport _____

_____ issued
_____ by _____ exp.

Contacts _____

Residual Deposit _____

Refund / Pendencies _____ (Pendencies: _____)

Banking details Bank: _____

IBAN: _____

BIC: _____

Refund data _____

Notice and Deadlines

Ref. Agreement _____

Agreement SHA-256 _____

hash _____

Form date _____

Channel and sending _____ (_____)

address _____

Basis / notes _____ (Record: _____)

Selected closure ba- _____

sis _____

Closure date _____

End of operational _____

permissions _____

Return scope _____

Equipment return _____

Refund deadline _____

Known deductions _____

Forum / jurisdiction _____

(record only)

This copy is an unpopulated and non-operative specimen incorporated into Att. T: it gives no termination notice, selects no measure, applies no penalty, and cannot be executed as a standalone act together with the Reference Agreement. A later Term1 or Term2 produces only the effects already agreed in the Agreement and Att. T if it is separately completed, signed, and received under the applicable rules. The form identifies the basis, effects, scope, start, duration or review, and affected relationships. Final effects do not precede proven receipt or a required notice period, without prejudice to an urgent suspension separately notified and documented. Corrections cannot retroactively broaden effects. Forum and jurisdiction are recorded only: the Agreement, mandatory jurisdiction, and consumer forum prevail. English is a courtesy translation and Italian prevails. Sign1 is attached where relevant. Permitted effects require an actual digital signature and proven receipt.

- Cessation and no renewal.** From the effective date/time stated above, the relationship is deemed closed and the parties proceed in an orderly manner with equipment return and verification of the residual deposit. No tacit renewal, extension, or informal consent may be invoked without a new valid instrument, consistently with Att. T and Att. R. This form does not govern release of real estate, which depends on any separate applicable instrument.
- Ban on new unauthorized access.** After proven receipt of the notice and from the effective closure date, every new intentional physical or digital access to areas, property, and systems for which permission depended exclusively on the Reference Agreement is prohibited, except under a new written authorization, an agreed return, an emergency, or an authority order. The ban is not a Blacklist measure, does not extend to autonomous relationships, and does not affect any separate real-estate instrument. Any future reactivation requires a new written instrument. Receipt records contrary will but does not by itself establish an offence. Arts. 614 and 633 of the Italian Criminal Code apply only where all their elements exist, including, as applicable, the nature of the premises and right to exclude or arbitrary invasion and a purpose of occupation or profit. Classification, liability, and prosecution rules belong to the competent authority. Where entitled and acting in good faith, the Company reserves a report or complaint; no action is automatic or promised.
- Contractual penalty for unauthorized physical access.** After proven receipt and from the applicable time, each autonomous documented episode of intentional physical access contrary to the ban triggers the € 200,00 contractual penalty under Art. 1382 of the Italian Civil Code. The clause is pre-agreed in Att. T and specifically approved through Sign1; the Term neither creates nor increases it. The reasoned charge follows an opportunity to respond and Att. F registration. It is not daily, excludes authorized or justified access, and is not cumulative between Term1 and Term2 for the same episode: Term2 absorbs Term1. Art. 1384, mandatory law, proof of expressly reserved greater loss, and no double recovery remain applicable. Digital access follows Att. G.
- Return of the residual deposit.** The Company proceeds with the ordinary verification of pendencies and the return of the residual Guarantee Fund/Fiduciary Deposit under Att. F, using the methods, timing, and coordinates indicated in the table above or separately communicated. If the refund data are not provided by the indicated deadline, the Company will request the Signatory's cooperation and payment timelines will remain suspended until suitable coordinates are received, without prejudice to any statutory remedies indicated in the table.
- Privacy, data and future contact.** The Signatory may ask the Company to update, restrict, or erase personal data processed in connection with the ended relationship by writing to the Company addresses indicated. The Company will handle the request within the limits and exceptions provided by privacy law, accounting/tax obligations, and legal-protection needs documented in Att. D. Absent such a request, data will be retained only for the applicable lawful purposes and periods.
- Notice, effectiveness and delivery.** The notice is presumed known and effective when arrival at the elected address is proven under Art. 1335 of the Italian Civil Code and Att. R, absent blameless impossibility. Certified-mail or return receipts, a reply, complete receipts, or arrival logs may prove it; dispatch or no error alone is insufficient. Once arrival is proven, reading, reply, or signature is unnecessary. The .p7m envelope can be checked with CADES/eIDAS tools. Forum, jurisdiction, and law remain those of the Agreement and mandatory rules.



For ColivingLiguria S.r.l. — Simone Testino, Sole Director and legal representative p.t.

Digitally signed document in CAdES/P7M format
Ref. Art. 24 D.Lgs. 82/2005 (CAD) C.F./P.IVA 01939660096 PEC
colivingliguria@pec.it

Valid only with the actual digital signature applied to the file.

Electronic document prepared for digital signature under Legislative Decree 82/2005 (CAD) and subsequent amendments. Origin and integrity result from a digital signature only where it has actually been applied and verified; a certain date through a timestamp exists only where a valid timestamp is actually present. Expected reference for any CAdES/P7M envelope: TERM1-FACSIMILE.pdf.p7m.

COLIVINGLIGURIA

Società a Responsabilità Limitata –

Strada Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italia

P.IVA 01939660096 • REA SV - 248967

colivingliguria@pec.it • colivingliguria@gmail.com



**Term2 — Fac-simile
incorporato non
operativo**

TERM2-FACSIMILE

**Amm. Unico : Simone Testino
TERM2-FACSIMILE**

Destinatario / Firmatario		Comunicazione e Scadenze	
Nome	_____	Accordo di rif.	_____
Nascita	_____	Hash SHA-256 ac-	_____
	_____	cordo	_____
Codice Fiscale	_____	Data form	_____
Residenza	_____	Canale e indirizzo	_____ (_____)
Documento	_____	invio	_____
	_____ rilasc.	Causa / verbale	_____ (Verbale: _____)
	_____ da _____ scad.	Effetti selezionati	_____
Contatti	_____	Decorrenza effetti	_____
	_____	Inizio divieto	_____
	_____	Ambito divieto	_____
Deposito Residuo	_____	Rif. Registro Black-	_____
Rimborso / Pendenze	_____ (Pendenze: _____)	klist	_____
Coordinate bancarie	Banca: _____	Altri rapporti coin-	_____
	IBAN: _____	volti	_____
	BIC: _____	Riesame Blacklist	_____
Dati rimborso / mora	_____	Restituzione	_____
	_____	dotazioni	_____
	_____	Termine rimborso	_____
	_____	Deduzioni note	_____
	_____	Foro / giurisdizione	_____
	_____	(solo ricognitivo)	_____

Il presente esemplare è un fac-simile incorporato nell'All. T, privo di dati e non operativo: non comunica una cessazione, non seleziona misure, non applica penali e non può essere sottoscritto come atto autonomo insieme all'Accordo di Riferimento. Un successivo Term1 o Term2 produce soltanto gli effetti già pattuiti nell'Accordo e nell'All. T se viene separatamente compilato, firmato e ricevuto nei termini applicabili. Il modulo identifica causa, effetti, ambito, decorrenza, durata o riesame e rapporti interessati. Gli effetti definitivi non precedono ricezione provata o preavviso dovuto, salva una sospensione urgente separatamente comunicata e documentata. Le correzioni non ampliano retroattivamente gli effetti. Foro e giurisdizione sono ricognitivi: prevalgono Accordo, competenze inderogabili e foro del consumatore. L'inglese è traduzione di cortesia e prevale l'italiano. Si allega il Sign1 ove pertinente. Gli effetti consentiti richiedono effettiva firma digitale e ricezione provata.

- Cessazione e nessun rinnovo.** Dalla decorrenza indicata operano soltanto gli effetti selezionati e i rapporti espressamente identificati nella tabella soprastante. L'iscrizione nel Registro Blacklist comporta il blocco di nuove ammissioni nell'ambito e fino alla scadenza o al riesame indicati; non risolve automaticamente rapporti esistenti. Sospensione, revoca di permessi, restituzione di chiavi o credenziali e risoluzione operano esclusivamente se specificamente selezionate e motivate. I rapporti non indicati restano impregiudicati.
- Divieto di nuovi accessi non autorizzati.** Se il divieto di accesso è selezionato nella tabella, dopo la ricezione provata della comunicazione e dalla decorrenza indicata è vietato ogni nuovo accesso fisico o digitale intenzionale compreso nell'ambito specificato, fino alla scadenza o al riesame riportati. Il divieto non si estende a strutture, sistemi o rapporti non identificati e non impedisce accessi nuovamente autorizzati per iscritto, restituzioni concordate, emergenze o ordini dell'autorità. La ricezione documentata la volontà contraria, ma non integra da sola un reato. Gli artt. 614 e 633 c.p. rilevano soltanto se ricorrono tutti i rispettivi presupposti, inclusi, secondo il caso, natura del luogo e diritto di esclusione oppure invasione arbitraria e finalità di occupazione o profitto. Qualificazione, responsabilità e procedibilità competono all'autorità. La Società si riserva, se legittimata e in buona fede, denuncia, querela o segnalazione; nessuna iniziativa è automatica o promessa.
- Penale convenzionale per accesso fisico non autorizzato.** Dopo ricezione provata e dalla decorrenza applicabile, ogni episodio autonomo e documentato di accesso fisico intenzionale contrario al divieto comporta la penale convenzionale di € 500,00 ex art. 1382 c.c. La clausola è già pattuita nell'All. T e specificamente approvata nel Sign1; il Term non la crea né aumenta. L'addebito è motivato, sottoposto al contraddittorio e registrato secondo All. F. Non è giornaliero, non riguarda gli accessi autorizzati o giustificati e non si cumula tra Term1 e Term2 per il medesimo episodio: Term2 assorbe Term1. Restano art. 1384 c.c., norme inderogabili, prova del maggior danno espressamente riservato e divieto di doppio ristoro. Gli accessi digitali seguono l'All. G.
- Deposito, pendenze e restituzione.** Il Fondo di Garanzia/Deposito Fiduciario residuo sarà gestito ed erogato esclusivamente secondo All. F, al netto delle sole pendenze liquide ed esigibili validamente accertate. Per voci già specificamente individuate ma non ancora quantificabili può essere mantenuta soltanto la riserva ragionevole e motivata consentita dall'All. F, con rimborso immediato dell'eccedenza. Ogni trattenuta o compensazione definitiva segue il contraddittorio e le regole dell'All. F. Se il Firmatario non fornisce entro il termine indicato i dati necessari al rimborso o non collabora all'incasso, i termini di rimborso restano sospesi per fatto del creditore e la Società potrà attivare il rimedio indicato in tabella, incluso, ove applicabile, il deposito liberatorio ex art. 1210 c.c.
- Obblighi post-contrattuali rafforzati.** Oltre a quanto previsto al punto precedente, si richiamano gli obblighi di riservatezza, protezione dei dati, tutela degli asset e uso lecito dei contenuti stabiliti da All. G e All. D, nei rispettivi limiti temporali e legali. Restano salvi recensioni veritiere, critica lecita, difesa, segnalazioni alle autorità e comunicazioni private protette. Un nuovo tentativo di accesso o registrazione presso la Società mediante identità intenzionalmente falsa sarà valutato secondo All. R, All. G, All. F e All. T.
- Notifica, conoscibilità ed efficacia.** La comunicazione si presume conosciuta quando ne sia provato l'arrivo al recapito eletto, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e di All. R, salvo impossibilità incolpevole. Possono provarlo ricevute PEC, avviso di ricevimento, risposta, ricevute complete o log tecnici di arrivo; invio o assenza di errore non bastano da soli. Provato l'arrivo, non occorrono lettura, risposta o firma. La busta .p7m è verificabile con strumenti CADES/eIDAS. Foro, giurisdizione e legge restano quelli dell'Accordo delle norme inderogabili.



**Per ColivingLiguria S.r.l. — Simone Testino, Amministratore Unico e
legale rappresentante p.t.**

Documento firmato digitalmente in formato CAdES/P7M

Rif. art. 24 D.Lgs. 82/2005 (CAD) C.F./P.IVA 01939660096 PEC
colivingliguria@pec.it

Valido esclusivamente con effettiva firma digitale apposta al file.

Documento predisposto per la firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e successive modifiche. Origine e integrità risultano dalla firma digitale soltanto se questa è stata effettivamente apposta e verificata; la data certa mediante marca temporale sussiste soltanto quando una marca valida è realmente presente. Riferimento previsto per l'eventuale busta CAdES/P7M: TERM2-FACSIMILE.pdf.p7m.

INFORMAL AI TRANSLATION FOR CONVENIENCE ONLY

This English document is a convenience translation generated by AI. Only the Italian version of this form (on the preceding page) is official, legally binding, and valid for any legal, administrative, or evidentiary purpose.

COLIVINGLIGURIA

Limited Liability Company –

Strada Chiappella, 21, 17014 Cairo Montenotte (SV), Italy

P.IVA 01939660096 • REA SV - 248967

colivingliguria@pec.it • colivingliguria@gmail.com



**Term2 — Incorporated
non-operative specimen**

TERM2-FACSIMILE

Sole Admin : Simone Testino

TERM2-FACSIMILE

Recipient / Signatory

Name _____

Birth _____

Tax Code _____

Residence _____

ID / Passport _____

_____ issued
_____ by _____ exp.

Contacts _____

Residual Deposit _____

Refund / Pendencies _____ (Pendencies: _____)

Banking details Bank: _____

IBAN: _____

BIC: _____

Refund data / creditor delay _____

Notice and Deadlines

Ref. Agreement _____

Agreement SHA-256 _____

hash _____

Form date _____

Channel and sending _____ (_____)

address _____

Basis / record _____ (Record: _____)

Selected effects _____

Effects start _____

Access ban start _____

Access ban scope _____

Blacklist Registry _____

Ref. _____

Other agreements _____

involved _____

Blacklist review _____

Equipment return _____

Refund deadline _____

Known deductions _____

Forum / jurisdiction _____

(record only)

This copy is an unpopulated and non-operative specimen incorporated into Att. T: it gives no termination notice, selects no measure, applies no penalty, and cannot be executed as a standalone act together with the Reference Agreement. A later Term1 or Term2 produces only the effects already agreed in the Agreement and Att. T if it is separately completed, signed, and received under the applicable rules. The form identifies the basis, effects, scope, start, duration or review, and affected relationships. Final effects do not precede proven receipt or a required notice period, without prejudice to an urgent suspension separately notified and documented. Corrections cannot retroactively broaden effects. Forum and jurisdiction are recorded only: the Agreement, mandatory jurisdiction, and consumer forum prevail. English is a courtesy translation and Italian prevails. Sign1 is attached where relevant. Permitted effects require an actual digital signature and proven receipt.

- Cessation and no renewal.** From the stated start, only the selected effects and relationships expressly identified in the table operate. Blacklist registration blocks new admissions within the stated scope and until the stated expiry or review date; it does not automatically terminate existing relationships. Suspension, revocation of permissions, return of keys or credentials, and termination operate only where specifically selected and reasoned. Unlisted relationships remain unaffected.
- Ban on new unauthorized access.** Where an access ban is selected in the table, after proven receipt of the notice and from the stated effective time every new intentional physical or digital access within the specified scope is prohibited until the stated expiry or review. The ban does not extend to unidentified facilities, systems, or relationships and does not prevent access newly authorized in writing, agreed returns, emergencies, or authority orders. Receipt records contrary will but does not by itself establish an offence. Arts. 614 and 633 of the Italian Criminal Code apply only where all their elements exist, including, as applicable, the nature of the premises and right to exclude or arbitrary invasion and a purpose of occupation or profit. Classification, liability, and prosecution rules belong to the competent authority. Where entitled and acting in good faith, the Company reserves a report or complaint; no action is automatic or promised.
- Contractual penalty for unauthorized physical access.** After proven receipt and from the applicable time, each autonomous documented episode of intentional physical access contrary to the ban triggers the € 500,00 contractual penalty under Art. 1382 of the Italian Civil Code. The clause is pre-agreed in Att. T and specifically approved through Sign1; the Term neither creates nor increases it. The reasoned charge follows an opportunity to respond and Att. F registration. It is not daily, excludes authorized or justified access, and is not cumulative between Term1 and Term2 for the same episode: Term2 absorbs Term1. Art. 1384, mandatory law, proof of expressly reserved greater loss, and no double recovery remain applicable. Digital access follows Att. G.
- Deposit, pendencies and refund.** The residual Guarantee Fund/Fiduciary Deposit will be managed and refunded exclusively under Att. F, net only of liquid and due pendencies validly established. For items already specifically identified but not yet quantifiable, only the reasonable and reasoned reserve permitted by Att. F may be maintained, with immediate refund of the excess. Every final deduction or set-off follows the challenge procedure and rules in Att. F. If the Signatory does not provide the refund data by the indicated deadline or does not cooperate with collection, refund timelines remain suspended due to the creditor's conduct and the Company may activate the remedy indicated in the table, including, where applicable, a discharge deposit under Art. 1210 of the Italian Civil Code.
- Reinforced post-contract duties.** In addition to the preceding point, the confidentiality, data-protection, asset-protection, and lawful-content-use duties established by Att. G and Att. D are reiterated within their respective temporal and legal limits. Truthful reviews, lawful criticism, legal defence, reports to authorities, and protected private communications remain unaffected. A new attempt to access or register with the Company using an intentionally false identity will be assessed under Att. R, Att. G, Att. F, and Att. T.
- Notice, effectiveness and delivery.** The notice is presumed known when arrival at the elected address is proven under Art. 1335 of the Italian Civil Code and Att. R, absent blameless impossibility. Certified-mail or return receipts, a reply, complete receipts, or arrival logs may prove it; dispatch or no error alone is insufficient. Once arrival is proven, reading, reply, or signature is unnecessary. The .p7m envelope can be checked with CADES/eIDAS tools. Forum, jurisdiction, and law remain those of the Agreement and mandatory rules.



For ColivingLiguria S.r.l. — Simone Testino, Sole Director and legal representative p.t.

Digitally signed document in CAdES/P7M format
Ref. Art. 24 D.Lgs. 82/2005 (CAD) C.F./P.IVA 01939660096 PEC
colivingliguria@pec.it

Valid only with the actual digital signature applied to the file.

Electronic document prepared for digital signature under Legislative Decree 82/2005 (CAD) and subsequent amendments. Origin and integrity result from a digital signature only where it has actually been applied and verified; a certain date through a timestamp exists only where a valid timestamp is actually present. Expected reference for any CAdES/P7M envelope: TERM2-FACSIMILE.pdf.p7m.

Fine dell'Allegato